

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

**Verifica periodica
situazione gestionale
Servizi Pubblici Locali
di rilevanza economica**
Relazione ex art. 30 D.lgs. n. 201/2022

Ricognizione al 31/12/2022

1	PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1	DEFINIZIONI	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE	5
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
2	LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL	7
3	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	8
4	SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA	9
4.1	CAMPO SPORTIVO COMUNALE	10
	A) <i>Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i>	10
4.2	CIMITERO, SERVIZI FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE	11
4.2.1	A) <i>Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i>	11
4.2.2	B) <i>Contratto di servizio</i>	11
4.2.3	C) <i>Identificazione soggetto affidatario</i>	12
4.2.4	<i>Soggetto concessionario dal 01.01.2021 al 31.07.2021</i>	12
4.2.5	<i>Soggetto concessionario dal 01.08.2021 al 31.12.2022</i>	12
4.2.6	D) <i>Andamento economico</i>	12
4.2.7	E) <i>Qualità del servizio</i>	13
	F) <i>Considerazioni finali</i>	13
4.3	REFEZIONE SCOLASTICA	14
4.3.1	A) <i>descrizione del servizio</i>	14
4.3.2	B) <i>Contratto di servizio</i>	14
4.3.3	C) <i>Sistema di monitoraggio - controllo</i>	14
4.3.4	D) <i>Identificazione soggetto affidatario</i>	14
4.3.5	E) <i>Andamento economico</i>	14
4.3.6	F) <i>Qualità del servizio</i>	15
4.3.7	G) <i>Obblighi contrattuali</i>	15
4.3.8	H) <i>Vincoli</i>	15
4.3.9	I) <i>Considerazioni finali</i>	15
5	ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE	15

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il Decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello

sviluppo e la coesione sociale”; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della “redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell’ente locale.
- c) servizi a rete:** sono definiti a rete “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L’istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall’Ente locale da parte del Consiglio comunale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l’obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all’art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L’art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;

- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;

- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, è effettuata una ricognizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/enti di governo dell'ambito, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Santa Maria a Vico distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N.	Servizio	Modalità di gestione	A rilevanza economica	A rete	Soggetto a verifica periodica
1	Campo sportivo comunale	Concessione	SI	NO	SI
2	Cimitero, servizi funebri e lampade votive	Concessione	SI	NO	SI
3	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
4	Igiene urbana	Appalto	SI	SI	SI, da parte dell'EdA CE
5	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI da ARERA
6	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI da EIC

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Santa Maria a Vico i seguenti servizi:

N	Servizio	Modalità di gestione	Gestore	SETTORE COMPETENTE
1	Campo sportivo comunale	Concessione	Nel 2022 non gestito	Servizio Sport
2	Cimitero, servizi funebri e lampade votive	Concessione	Vedasi infra	Servizio Cimitero
3	Refezione scolastica	Appalto	Vedasi infra	Servizio Istruzione

4.1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il comune di Santa Maria A Vico è proprietario del campo sportivo “Torre” ubicato in Via Pensierino Pesce.

Con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1089 del 29 novembre 2021 era stato individuato l'affidatario della gestione del Campo di Calcio “Torre”.

Il contratto non è stato stipulato per carenza di documentazione da parte della società affidataria e, pertanto, il campo di calcio non è stato più concesso in gestione.

Per tutto quanto sopra, la gestione del campo di calcio nell'anno 2022 è rimasta in capo al Comune di Santa Maria a Vico, anno nel quale esso non è stato utilizzato.

In conseguenza di ciò, il servizio viene citato ma non rendicontato per assenza dei presupposti essenziali previsti dalla rendicontazione.

4.2 CIMITERO, SERVIZI FUNEBRI E LAMPADE VOTIVE

4.2.1 A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Esecuzione di lavori e forniture, necessarie per la manutenzione ordinaria, la conduzione, nonché il servizio di illuminazione elettrica di lampade votive (occasionalmente e perpetue) del cimitero Comunale di Santa Maria a Vico e sue pertinenze (ad esclusione dei servizi di illuminazione votiva perpetua ed occasionale delle Congreghe presenti all'interno del cimitero Comunale).

4.2.2 B) Contratto di servizio

Indicare:

☐ **oggetto**

Gestione funzionale ed economica del servizio cimiteriale e di illuminazione lampade votive, compreso la fornitura dell'energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze.

☐ **data di approvazione, durata - scadenza affidamento**

servizio reso dal 01.01.2021-31.07.2021 – Ditta Affidataria “La Livella”

Valore complessivo della concessione: euro 182.556,12 (su base 3 anni)

Valore annuale della concessione: euro 60.852,04

servizio reso dal 01.08.2021-in essere – Ditta Affidataria “AG Costruzioni s.r.l.”

Valore complessivo della concessione: euro € 483.014,69 (su base 5 anni)

Valore annuale della concessione: euro 96.602,93

☐ **criteri tariffari**

fino al 31.07.2021 – Servizi Cimiteriali

A.	Sepoltura per inumazione	€	120,63
B.	Sepoltura a tumulazione	€	200,00
C.	Esumazione ordinaria/straordinaria	€	269,00
D.	Estumulazione ordinaria/straordinaria	€	113,18
E.	Ricognizione	€	91,00
F.	Traslazione composita	€	257,81
G.	Traslazione semplice	€	39,55
H.	Estumulazione delle ceneri	€	40,51
I.	Tumulazione delle ceneri	€	56,05

fino al 31.07.2021 – Illuminazione Votiva

a.	Canone primo allacciamento, comprensivo di portalampe e lampada	€ 11,57
b.	Canone lampada votiva eterna, comprensivo di ricambio lampada esaurita o fulminata, energia elettrica, spese di manutenzione etc:	€ 10,24
c.	canone per ogni lampada votiva occasionale e per ogni giorno di accensione	€ 0,49

Dal 01.08.2021 – Servizi Cimiteriali

A.	Sepoltura per inumazione	€	129,90
B.	Sepoltura a tumulazione	€	216,73
C.	Esumazione ordinaria/straordinaria	€	282,50
D.	Estumulazione ordinaria/straordinaria	€	120,11
E.	Ricognizione	€	96,00
F.	Traslazione composita	€	266,34
G.	Traslazione semplice	€	49,53
H.	Estumulazione delle ceneri	€	43,96
I.	Tumulazione delle ceneri	€	59,85

Dal 01.08.2021 – Illuminazione votiva

a.	Canone primo allacciamento, comprensivo di portalampade e lampada	€ 11,94
b.	Canone lampada votiva eterna , comprensivo di ricambio lampada esaurita o fulminata, energia elettrica, spese di manutenzione etc:	€ 10,57
c.	canone per ogni lampada votiva occasionale e per ogni giorno di accensione	€ 0,51

4.2.3 C) Identificazione soggetto affidatario

4.2.4 Soggetto concessionario dal 01.01.2021 al 31.07.2021

LA LIVELLA con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla Traversa Via Mandre n.4 (ora Via San Vincenzo)
P.IVA n. 03895600611

4.2.5 Soggetto concessionario dal 01.08.2021 al 31.12.2022

AG Costruzioni generali s.r.l. con sede in Saviano (NA) alla via Prov.le Fressuriello n. 85 P.IVA
07607341216

4.2.6 D) Andamento economico

servizio reso dal 01.01.2021-31.07.2021 – Ditta Affidataria “La Livella”

Valore complessivo della concessione: euro 182.556,12 (su base 3 anni)

Valore annuale della concessione: euro 60.852,04

Costo procapite/annuo: 4,30 euro/cad

servizio reso dal 01.08.2021-in essere – Ditta Affidataria “AG Costruzioni s.r.l.”

Valore complessivo della concessione: euro € 483.014,69 (su base 5 anni)

Valore annuale della concessione: euro 96.602,93

Costo procapite/annuo : 6,83 euro/cad

4.2.7 E) Qualità del servizio

Indicare:

il servizio cimiteriale è stato programmato e progettato prendendo in esame i seguenti dati storici per l'affidamento fino al 31.07.2022

Tipologie di operazioni	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTALE TRIENNIO
1. operazioni servizi cimiteriali – a misura.....	€ 56.918,00			
2. servizi cimiteriali – a corpo..	€ 15.500,00			
3. Servizio illuminazione elettrica lampade votive.....	€ 24.428,73			
TOTALE.....	€ 96.846,75	€ 96.846,75	€ 96.846,75	€ 290.540,25
Di cui oneri per la sicurezza	€ 9.684,67	€ 9.684,67	€ 9.684,67	€ 29.054,02
Di cui oneri per mano d'opera	€ 32.457,04	€ 32.457,04	€ 32.457,04	€ 97.371,12

il servizio cimiteriale è stato programmato e progettato prendendo in esame i seguenti dati storici per l'affidamento dal 01.08.2022

Tipologie di operazioni	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
4. operazioni cimiteriali	€ 65.139,30				
5. servizi cimiteriali – a corpo.....	€ 21.000,00				
6. Servizio illuminazione votiva	€ 38.832,16				
TOTALE.....	€ 124.971,46	€ 124.971,46	€ 124.971,46	€ 124.971,46	€ 124.971,46
Di cui oneri per la sicurezza	€ 12.497,15	€ 12.497,15	€ 12.497,15	€ 12.497,15	€ 12.497,15
Di cui oneri per manodopera	€ 41.882,70	€ 41.882,70	€ 41.882,70	€ 41.882,70	€ 41.882,70

F) Considerazioni finali

Il servizio cimiteriale dato in concessione ad una realtà imprenditoriale si è reso necessario al fine di garantire elevati standard qualitativi ai cittadini ed in funzione della sempre crescente necessità di operare in ambiti fortemente specializzati che richiedono manodopera ed organizzazione che, all'interno degli uffici preposti comunali non risultano essere presenti.

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

4.3 REFEZIONE SCOLASTICA

4.3.1 A) descrizione del servizio

Servizio mensa per gli alunni delle scuole Materne Statali, Comunali e scuola elementare a tempo pieno di Rosciano periodo 2019/2022 – periodo ottobre/maggio. importo presunto €.408.835,70 oltre IVA

4.3.2 B) Contratto di servizio

Indicare:

- ☐ oggetto (Refezione scolastica);
- ☐ data di approvazione, (08.10.2019/durata anni 3/scadenza affidamento 31.05.2022 rep n. 42/2019 – cig 7583653E
determina 906 del 07.09.2022 proroga affidamento per recupero periodo di sospensione servizio a causa pandemia Covid 2019 dal mese ottobre 2022 al mese di maggio 2023
- ☐ valore complessivo e su base annua del servizio affidato
Anno 2022 €. 2.98 per pasto oltre Iva – Pasti erogati n. 29094 Importo complessivo €. 91342,77 così distinto:

Mese	Pasti erogati	Importo
Gennaio	192	602,11
Febbraio	3963	12536,93
Marzo	4891	15337,20
Aprile	3513	11016,07
Maggio	5095	15976,90
Ottobre	3142	11172,86
Novembre	4735	14848,01
Dicembre	3563	9852,69
TOTALE	29094	91342,77

- ☐ criteri tariffari - tariffa unica €.41,00 per 25 pasti

4.3.3 C) Sistema di monitoraggio - controllo

Indicare:

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza); Ufficio Pubblica Istruzione

4.3.4 D) Identificazione soggetto affidatario

GFI FOOD SRL – con sede legale nel Comune di Castellammare di Stabia alla via Strada Napoli n.249/
- partita IVA 07551841211
l.r. Parmentola Salvatore

4.3.5 E) Andamento economico

costo pro capite (per utente e/o cittadino €. 1.65 a pasto oltre iva) nell'ultimo triennio

manodopera occupata per la somministrazione pasti 1/15 alunni per un totale anno 2022 di n. 15 refezioniste

4.3.6 F) Qualità del servizio

Si ritengono raggiunti i risultati i risultati previsti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
la qualità del servizio risulta soddisfacente

4.3.7 G) Obblighi contrattuali

in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.
Gli obblighi contrattuali sono stati raggiunti

4.3.8 H) Vincoli

Non vi sono stati vincoli sulla sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

4.3.9 I) Considerazioni finali

Si sono ottenuti risultati soddisfacenti sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio

5 ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE

Come esposto in premessa, gli Organismi partecipati dell'Ente non erogano servizi pubblici di rilevanza economica.